



Regolamento delle Commissioni di Studio istituite dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Massa Carrara

Indice

Sommario

Art. 1- Ambito di applicazione	1
Art. 2 - Funzioni delle Commissioni	1
Art. 3 - Composizione e nomina delle Commissioni di Studio.....	2
Art. 4 - Comunicazione della nomina e insediamento delle Commissioni di Studio. Dimissioni	2
Art. 5 - Compiti del Coordinatore	3
Art. 6 - Funzionamento della Commissione di Studio e dei Gruppi di lavoro	4
Art. 7 - Riunioni delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro	4
Art. 8 - Decadenza e sostituzione dei membri delle Commissioni	5
Art. 9 - Scioglimento delle Commissioni	5
Art. 10- Spese di funzionamento	6
Art. 11 - Proprietà ed utilizzazione dei pareri, degli elaborati, delle trattazioni e delle opere della Commissione	6
Art. 12. Autorizzazione al trattamento dei dati personali	6

Art. 1- Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni di studio istituite dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Massa Carrara (di seguito, per brevità, anche "Consiglio dell'Ordine").

Art. 2 - Funzioni delle Commissioni

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali il Consiglio dell'Ordine può avvalersi del parere di Commissioni Consultive cui, indicativamente e non esaustivamente, possono essere affidati i seguenti compiti:

- studiare ed approfondire particolari argomenti e tematiche ed effettuare indagini in specifici settori in cui opera l'Iscritto (attività scientifica);
- fornire pareri al Consiglio dell'Ordine su qualsiasi altra materia di interesse diretto o indiretto per l'attività professionale (attività di consulenza).

Le Commissioni non possono avere alcuna rilevanza esterna.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Circondario del Tribunale di Massa

Art. 3 - Composizione e nomina delle Commissioni di Studio

Il numero, le materie di competenza e la durata delle attività delle Commissioni di Studio vengono determinate dal Consiglio dell'Ordine secondo le esigenze dell'Ordine stesso. Le Commissioni sono composte da un numero variabile di componenti nominati dal Consiglio dell'Ordine che ne nomina altresì i Coordinatori.

I componenti della Commissione devono essere iscritti nell'Albo.

La Commissione può avvalersi di esperti anche non iscritti all'Albo o all'Elenco Speciale i quali, per doti di particolare competenza ed autorevolezza nei settori di attività propri delle Commissioni, possono apportare qualificazione e rilevanza ai lavori della stessa. Tali esperti vengono nominati dal Consiglio dell'Ordine su proposta del Coordinatore della Commissione.

La scelta dei componenti della Commissione avviene in base a insindacabile valutazione del Consiglio dell'Ordine.

Tutti gli incarichi relativi alle Commissioni sono a titolo gratuito.

Le Commissioni hanno durata fino al 31/12 di ciascun anno. Alla scadenza, il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di confermarle, anche tacitamente, o di modificarle.

Tutte le Commissioni comunque decadono con la scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine che le ha istituite.

Le Commissioni opereranno suddivise in “gruppi” di numero minimo di tre componenti a scelta del coordinatore. Ai gruppi verrà affidato l’argomento da trattare dallo stesso coordinatore. A detti “Gruppi” si applicano le previsioni contenute nel presente regolamento. E’ facoltà del coordinatore individuare un responsabile per “Gruppo”.

Art. 4 - Comunicazione della nomina e insediamento delle Commissioni di Studio. Dimissioni

La nomina a componente della Commissione deve essere comunicata per iscritto. L'insediamento della Commissione dovrà avvenire, a cura del coordinatore, entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre sessanta giorni dalla nomina.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Circondario del Tribunale di Massa

Nella riunione di insediamento:

- dovrà essere sottoscritta da tutti i presenti, per conoscenza e adesione, una copia del presente Regolamento. Con questa sottoscrizione ciascuno si impegna a porre la massima diligenza nell'espletamento del proprio mandato, conscio della fiducia insita nella designazione.
- dovrà essere predisposto il programma dei lavori proposto dal Coordinatore.

Le dimissioni dagli incarichi di Componente della Commissione devono essere rassegnate per iscritto e la relativa comunicazione deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine.

Se le dimissioni sono accettate dal Consiglio dell'Ordine e quest'ultimo non stabilisce una loro diversa decorrenza, esse hanno effetto dal momento in cui chi le ha rassegnate riceve formale comunicazione scritta della loro accettazione.

Art. 5 - Compiti del Coordinatore

Il Coordinatore è responsabile dei lavori della Commissione e dei gruppi.

In particolare, egli provvede, a:

1. formulare un piano generale dei lavori che contenga il programma considerando le priorità e le urgenze eventualmente concordate con la Commissione Formazione secondo gli indirizzi del Consiglio dell'Ordine;
2. nominare eventuali relatori per la trattazione di specifici argomenti;
3. dirigere la discussione e porre ai voti le decisioni che non siano adottate all'unanimità;
4. sottoscrivere ogni documento, parere ed elaborato emesso dalla Commissione;
5. proporre al Consiglio dell'Ordine l'acquisizione di parere di esperti, o l'effettuazione di particolari studi e ricerche;
6. consegnare semestralmente gli elaborati dei gruppi di lavoro alla segreteria dell'Ordine;
7. proporre alla Commissione Formazione un calendario delle attività didattiche da inserire nel programma di formazione professionale permanente dell'Ordine, per provvedere all'accREDITAMENTO preventivo degli eventi.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Circondario del Tribunale di Massa

In caso di impedimento del Coordinatore, i compiti ad esso demandati verranno assolti, temporaneamente, dal componente della Commissione più anziano per iscrizione all'Albo.

Il Coordinatore provvede inoltre a:

predisporre la convocazione della Commissione;

1. disporre la circolarizzazione dei documenti agli Enti interessati per le richieste di pareri;
2. tenere l'archivio dei lavori della Commissione;
3. dare attuazione alle delibere della Commissione anche delegando sotto la propria responsabilità altri componenti.

Art. 6 - Funzionamento della Commissione di Studio e dei Gruppi di lavoro

La Commissione di Studio si riunisce su convocazione del Coordinatore.

I Gruppi di lavoro si riuniscono autonomamente su convocazione del referente eventualmente individuato dal Coordinatore.

Il Coordinatore depositerà annualmente una breve relazione annuale con l'indicazione:

- dell'operato annuale della Commissione;
- del numero delle riunioni e delle ore impegnate;
- per ogni gruppo di lavoro formato, i componenti, il numero degli incontri e le ore impegnate da ciascun gruppo, gli argomenti affidati per la trattazione e gli elaborati prodotti;

Art. 7 - Riunioni delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro

La Commissione o i gruppi di lavoro si riuniscono, di norma, presso la sede dell'Ordine, in orario di ufficio di quest'ultimo, previa tempestiva convocazione scritta, che può essere fatta anche per fax o posta elettronica, a firma del Coordinatore o dal referente del gruppo.

Di ogni convocazione deve essere data preventiva comunicazione scritta da parte del Coordinatore alla Segreteria dell'Ordine anche per i gruppi di lavoro.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Circondario del Tribunale di Massa

Per la validità delle riunioni non occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono tuttavia prese con la maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso di parità di voti prevale quello del Coordinatore.

Per ogni riunione svolta presso la sede dell'Ordine o altrove se in presenza del coordinatore, dovrà essere compilato un foglio di presenza ai fini del riconoscimento dei crediti formativi.

Art. 8 - Decadenza e sostituzione dei membri delle Commissioni

Il componente della Commissione che non partecipi alle riunioni, senza giustificato motivo, più di tre volte nell'anno, può essere sostituito dal Consiglio, sentito il Coordinatore della Commissione.

I gruppi di lavoro che non presentano nei tempi stabiliti dal Coordinatore gli elaborati richiesti dallo stesso o che non producono almeno un elaborato annuo, produrranno la decadenza dei membri che costituiscono il gruppo dalla Commissione a far data dalla delibera del Consiglio dell'Ordine, sentito il parere del Coordinatore. Del deliberato viene fornita comunicazione.

Alla eventuale sostituzione dei componenti decaduti o che sono venuti a mancare per dimissioni o altra causa provvede il Consiglio con nomina integrativa, su proposta del Coordinatore della Commissione.

I nuovi componenti resteranno in carica sino alla scadenza della Commissione.

Il Consiglio dell'Ordine dà al Coordinatore della Commissione notizia delle variazioni intervenute nella composizione della stessa.

Art. 9 - Scioglimento delle Commissioni

Se le Commissioni non sono in grado di operare o se, dopo la loro istituzione cessa il motivo per il quale sono state istituite o qualora il loro funzionamento non sia ritenuto adeguato da parte del Consiglio dell'Ordine per qualsivoglia motivo, possono essere sciolte dal medesimo.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Circondario del Tribunale di Massa

Art. 10- Spese di funzionamento

Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dell'Ordine purché preventivamente autorizzate dal Consiglio dell'Ordine e regolarmente documentate in originale.

Art. 11 - Proprietà ed utilizzazione dei pareri, degli elaborati, delle trattazioni e delle opere della Commissione

I pareri, gli elaborati, le trattazioni e le opere comunque denominate, formate dalle Commissioni sono, ad ogni fine, di esclusiva proprietà dell'Ordine.

La decisione se e con quali modalità effettuare la diffusione, la pubblicazione o la comunicazione a terzi o di farne ogni altra utilizzazione opportuna nell'interesse della categoria spetta esclusivamente al Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine ha pertanto facoltà di utilizzare, anche parzialmente, il testo originale, senza che possano essere avanzate pretese o diritti da parte degli Autori.

In caso di pubblicazione, sarà essere fatta menzione dei nomi di tutti i partecipanti ai lavori della Commissione con eventuale specifica indicazione del nome di ogni singolo Autore, se l'elaborato è composto di parti diverse.

Art. 12. Autorizzazione al trattamento dei dati personali

I componenti delle Commissioni, con la sottoscrizione del presente Regolamento, autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.